

Allegato "B" all'atto n. 26.684/10.273 di repertorio

Statuto della

LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità

Articolo 1 - Costituzione

1. Viene costituita la LEDHA - lega per i diritti delle persone con disabilità, enunciata anche abbreviatamente "LEDHA", con sede legale in Milano.
2. La LEDHA è un'associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge n. 383/2000, democratica, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro.
3. La LEDHA ha durata illimitata.

Articolo 2 - Finalità

1. La LEDHA è un coordinamento federativo aperto ad associazioni, che operino a favore dei diritti delle persone con disabilità; la LEDHA si pone il fine di promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità ed operare per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato dell'articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità.
2. Le associazioni che aderiscono alla LEDHA si impegnano a collaborare per il raggiungimento dei seguenti scopi:
 - a. Rispetto, tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza sociale, alla mobilità e all'autonomia;
 - b. Creazione di un sistema sociale e culturale, che preveda il superamento di ogni forma di discriminazione ed emarginazione delle persone con disabilità;
 - c. Promuovere, coordinare e conseguire intese su comuni obiettivi, curando in particolar modo i rapporti con l'ente pubblico sui problemi della politica territoriale in materia di ricerca scientifica, prevenzione, cura e riabilitazione, inserimento e inclusione nella vita socio-economica e culturale delle persone con disabilità. Particolare attenzione viene prestata nei confronti delle persone con disabilità gravi, per le quali devono essere trovate soluzioni concrete e comunque non emarginanti, per tutto l'arco della loro vita.
 - d. Promuovere e mettere in atto rapporti costanti con gli organismi politici e della pubblica amministrazione centrali e locali, e con altre forme socio-politiche, culturali ed economiche, per ottenere leggi non settoriali, superando l'inadeguatezza delle normative vigenti e garantendo

l'effettiva partecipazione dell'utenza a livello consultivo;
e. Sollecitare dallo Stato, Regione, Enti locali, Enti pubblici e privati tutti quegli interventi volti alla creazione di una rete capillare di servizi necessari a conseguire gli scopi di cui alle precedenti lettere, e tali da consentire una concreta politica socio sanitaria nel territorio, coinvolgendo concretamente l'utenza nella gestione e controllo dei servizi stessi;
f. Sensibilizzare l'opinione pubblica, utilizzando in modo razionale e coordinato i mezzi di comunicazione (Stampa, radio, TV).

Articolo 3 - Attività

1. Per il raggiungimento dei fini sopra esposti di promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità, LEDHA svolge attività di:

- a. coordinamento e rappresentanza delle associazioni in ogni ambito istituzionale e sociale ritenuto opportuno;
 - b. informazione, tutela e consulenza legale, formazione non effettuata ai fini del collocamento nel mercato del lavoro, orientamento e accompagnamento, rivolta a persone con disabilità, familiari, associazioni e ogni altra istituzione o organizzazione interessata;
 - c. animazione e crescita culturale inerente i temi dei diritti delle persone con disabilità.
2. Ogni altra attività inerente ai suoi scopi.

Articolo 4 - Organi

Sono organi della LEDHA:

- a) L'Assemblea delle associazioni aderenti
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Collegio dei revisori dei conti
- d) Il Presidente
- e) Il Vice-Presidente
- f) Il Tesoriere

Articolo 5 - Associazioni aderenti

1. Sono membri della LEDHA tutte quelle associazioni, con sede in più province o operanti a livello di regione Lombardia, e federazioni territoriali, di associazioni di persone con disabilità e loro familiari che, nella loro più completa autonomia, ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta e che non facciano già parte di coordinamenti aderenti alla LEDHA.

Ciascuna associazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina o gestione. Le federazioni territoriali che vogliano divenire referenti territoriali della LEDHA potranno fare richiesta all'Assemblea di utilizzare la denominazione e

il logo della LEDHA, assumendosi l'impegno di rispettare i principi espressi nello statuto e le deliberazioni assunte dagli Organi della LEDHA.

2. La domanda di ammissione - che deve contenere fra l'altro la dichiarazione di accettazione e di impegno a rispettare lo statuto della LEDHA e deve portare in allegato copia dello statuto dell'associazione richiedente - deve essere presentata all'Assemblea. E' in ogni caso necessario che le associazioni che intendono aderire alla LEDHA abbiano dimostrato pubblicamente con la loro presenza e attività un effettivo, qualificato e comprovato impegno nella difesa dei diritti delle persone con disabilità.

3. Le associazioni aderenti cessano di appartenere alla confederazione per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato versamento della quota associativa per più di due anni;
- c) estinzione dell'associazione;
- d) delibera di esclusione da parte dell'Assemblea per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.

Articolo 6 - Diritti e obblighi delle associazioni aderenti

1. Le associazioni aderenti, attraverso i propri delegati, hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di svolgere incarichi preventivamente concordati.

2. Le associazioni aderenti hanno diritto di recedere senza oneri dall'appartenenza alla confederazione, previa comunicazione scritta mediante raccomandata al consiglio direttivo LEDHA, con un anticipo di sei mesi.

3. Hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di svolgere gli incarichi preventivamente concordati.

Articolo 7 - Assemblea

1. Ogni Associato ha diritto di partecipare all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un delegato.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta ogni sei mesi; inoltre, può essere convocata in via straordinaria quando lo dispone il Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti.

4. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta mediante comunicazione scritta agli Associati, con un anticipo di quindici giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo del giorno e dell'ora, tanto in prima che in seconda

convocazione.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti.

6. Le riunioni dell'Assemblea sono aperte alle persone invitate dagli Associati, previa autorizzazione al Presidente.

7. Un'associazione aderente può delegare un'altra associazione aderente a rappresentarla in Assemblea. Ogni associazione può rappresentare non più di un'altra Associazione.

8. Le delibere dell'Assemblea vengono prese o per alzata di mano, o per appello nominale, o per scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti.

9. L'Assemblea elegge i membri del consiglio direttivo; l'elezione dei consiglieri ha luogo per scrutinio segreto. Ogni associazione può esprimere un massimo di due candidati all'elezione del Consiglio direttivo. Lo stesso candidato può essere presentato da più associazioni. Sono eletti i candidati che riportano almeno la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto di voto.

10. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 8 - Compiti dell'assemblea

1. E' competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- c) determinare le linee d'azione del Consiglio direttivo;
- d) stabilire la quota associativa annuale a carico delle associazioni aderenti, ed eventuali contributi;
- e) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- f) deliberare la proroga dei poteri del Consiglio in carica;
- g) vagliare (con particolare attenzione alla compatibilità dei rispettivi statuti) ed accogliere o rigettare le richieste di adesione alla LEDHA;
- h) deliberare l'espulsione di associazioni aderenti, nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, lett. D.;
- i) modificare lo statuto
- j) deliberare l'eventuale scioglimento della confederazione.

Articolo 9 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque o sette o nove membri, eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti il Consiglio verrà deliberato di volta in volta dall'Assemblea, dopo la presentazione delle candidature e prima delle

votazioni.

2. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

3. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni; i poteri dei Consiglieri in carica possono essere prorogati dall'Assemblea per un periodo determinato.

4. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.

5. Per la validità della sua costituzione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri. Per l'assunzione di una delibera occorre la maggioranza dei voti dei consiglieri eletti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.

6. Della riunione del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato tra gli intervenuti.

Articolo 10 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea; promuove e coordina le attività della LEDHA. E' investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio direttivo può, se lo ritiene opportuno, farsi coadiuvare da comitati di studio, anche esterni, costituiti da esperti.

3. Esso convoca l'Assemblea.

4. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale.

5. Il Consiglio ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Articolo 11 - Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'organizzazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei delegati. Essi possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee alla confederazione, avuto riguardo alla loro competenza.

2. I revisori dei conti devono verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali.

3. I revisori dei conti possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 12 - Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea, nonché il Consiglio direttivo.
3. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
5. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Tesoriere.

Articolo 13 - Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali non comportano compensi o remunerazioni di alcun tipo.
2. Le cariche sociali hanno la durata rispettivamente stabilita dal presente statuto; esse possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato scadono al termine del mandato stesso.

Articolo 14 - Risorse economiche

1. Il finanziamento della LEDHA per il raggiungimento dei fini statutari avviene con:
 - a) quote associative e contributi delle associazioni aderenti;
 - b) contributi dei privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - c) contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni ed eredità avviene con le procedure e le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, esso riceve, inoltre, adeguata pubblicizzazione amministrativa, nel rispetto della volontà del donatore.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Articolo 15 - Bilancio finanziario

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone, in base alla relazione dei revisori, la situazione patrimoniale, il bilancio consuntivo, nonché quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che decide a maggioranza di voti con voto palese. E' fatto divieto di dividere anche indirettamente tra i soci i proventi delle attività nonché l'obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutarie.

Articolo 16 - Modifiche allo statuto

Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata in sede di Assemblea straordinaria, con la presenza dei tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

Articolo 17 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della LEDHA avviene:

- a) per il venir meno delle finalità statutarie;
- b) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

2. In caso di scioglimento o di estinzione, per qualsiasi causa, della LEDHA, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni che perseguono fini identici o analoghi, secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

Articolo 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO: SANTAGOSTINI Fulvio

F.TO: GIUSEPPE RESCIO NOTAIO